

REPUBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 19 febbraio 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

- I. BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:
- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
 - 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte II; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 1999, n. 4632.

Criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della pianificazione. Revoca deliberazione di Giunta regionale n. 4327 del 27 luglio 1999 e nuova adozione

Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 1999, n. 5109.

Approvazione del «programma di lavoro» per la redazione del PTPR, previsto dall'art. 23 della legge regionale 24/98, e affidamento dell'incarico dell'atto di pianificazione al personale delle strutture competenti della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 della legge il febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche, dell'art. 34 legge regionale 22 maggio 1997 n. 12 nel testo in vigore, e secondo i criteri stabiliti con deliberazione Giunta regionale n. 4632 del 6 agosto 1999

Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 1999, n. 5515.

Integrazione e modifica dei punti 2.2 e 4 del «programma di lavoro per la redazione del PTPR. Deliberazione di Giunta regionale n. 5109 del 12 ottobre 1999.

Pag. 57

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

- 6 AGO. 1999

ADDI' - 6 AGO. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: DONATO / HERMANIN / LUCISANO / MARRONI / META /

DELIBERAZIONE N° 4632

OGGETTO: Criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art.18 della legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della pianificazione. Revoca Deliberazione di Giunta regionale n.4327 del 27.7.99 e nuova adozione.
** TIPO ATTO DG



OGGETTO: Criteri per la ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della pianificazione. Revoca Deliberazione di Giunta Regionale n.4327 del 27.07.1999 e nuova adozione.

La Giunta Regionale

Vista la L.R. n. 25 del 1.07.1996;

Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 che prevede che l' 1% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono ripartiti tra il personale che abbia redatto direttamente i progetti o i piani, il responsabile del procedimento ed i loro collaboratori;

Visto l'art. 34, della L.R. n.12 del 22.05.1997, secondo cui la Giunta regionale stabilisce i criteri per l'applicazione dell'art. 18, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che con deliberazioni di Giunta regionale n. 8955 del 29.12.1997 e n. 6677 dell.12.1998 si è previsto di attribuire e destinare la ripartizione degli incentivi esclusivamente per la quota dell'1% del costo preventivato di ogni singola opera pubblica o lavoro utilizzando la costituzione del fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione ed approvando nel contempo il relativo regolamento di applicazione;

Considerato che con legge 17.05.1999 n.144, pubblicata nel S.U. n.99/L alla G.U. del 22.05.1999, più precisamente con l'articolo 13 comma 4 sono state apportate le ultime modifiche all'articolo 18 della L.109/94, in particolare modificando le quote da destinare alle ripartizioni fra il personale incaricato della progettazione di opere o piani, rispettivamente: dall'1% all'1,5% dell'importo posto a base di gara di opere e lavori e dal 50% al 30% della tariffa professionale per la redazione di atti di pianificazione "con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione";

Considerato che il comma 8 bis dell'art. 34 della legge regionale 12/1997, introdotto dall'art. 18 della legge regionale 7/6/1999, n.7, ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo "agli atti di pianificazione nei limiti e con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché alla stesura ed al coordinamento dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, nei limiti e con le modalità stabilite da apposita deliberazione della Giunta regionale";

Considerato che con DGR n.4327 del 27/7/1999 avente il medesimo oggetto del presente atto, in attuazione dell'art. 18 della L.r. 7/6/1999 n.7 è stato preso a riferimento il 50% della tariffa professionale per gli atti di pianificazione, senza tenere in considerazione le ultime modifiche introdotte dalla citata L.144/99;



Ritenuto opportuno adeguare i criteri per la ripartizione del fondo alla soglia del 30% prevista dall'ultimo provvedimento legislativo, prevedendo altresì in ossequio alla legge citata che "le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie";

Ritenuto opportuno per motivi tecnici, professionali ed economici di affidare solo in vista di urgenti e particolari scadenze legislative statali o regionali, alle strutture regionali competenti la redazione degli atti di pianificazione, disciplinando in attuazione della L.r. 6/7/1999 n.7 i criteri contenenti limiti e modalità per l'attribuzione e la destinazione del 30% della tariffa professionale, relativa agli atti di pianificazione comunque denominati, tra il responsabile unico del procedimento, il personale incaricato che abbia redatto direttamente i piani ed i loro collaboratori;

Ritenuto conseguentemente di demandare alla contrattazione decentrata che verrà effettuata in applicazione del Ccnl del personale del comparto delle autonomie locali del 1.04.99, ulteriori modalità e criteri di ripartizione dei fondi relativi sia alla progettazione di opere e lavori che alla redazione di atti di pianificazione da assumere in un regolamento unico adottato dall'amministrazione ai sensi dell'art.13 comm 4 della L 144/1999;

Considerata pertanto la necessità di disciplinare oltre alla progettazione delle opere, come sopra richiamato, anche i criteri contenenti limiti e modalità per l'attribuzione e la destinazione del 30% della tariffa professionale, relativa agli atti di pianificazione comunque denominati, tra il responsabile unico del procedimento, il personale incaricato che abbia redatto direttamente i piani ed i loro collaboratori;

Considerato che ai sensi dell'art. 34, comma 1 e 3, della L.R. n. 12/1997 e successive modificazioni, le somme occorrenti per le finalità previste dall'art. 18, della L. 109/1994 sono prelevate dal capitolo 11446, istituito nello stato di previsione della spesa regionale, ovvero dallo stanziamento previsto su apposito capitolo di bilancio corrispondente all'atto di pianificazione oggetto dell'incarico;

DELIBERA

1) di revocare la propria Deliberazione n.4327 del 27.07.1999 "Criteri per la ripartizione del fondo, di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della pianificazione" in quanto non adeguata ai contenuti della legge 17.05.1999 n.144 art.13 comma 4 di modifica della legge 109/94;

2) di demandare, per i motivi espressi in narrativa che si intendono richiamati, in seno alla contrattazione decentrata che verrà effettuata in applicazione del Ccnl del personale del comparto delle autonomie locali del 1.04.99, ulteriori e definitive modalità e criteri di ripartizione dei fondi relativi sia ai progetti di opere e lavori che alla redazione di atti di pianificazione da assumere in un unico regolamento adottato dall'amministrazione;

3) di adottare, ai sensi del comma 8 bis dell'articolo 34 della legge regionale 12/1997 introdotto dall'articolo 18 della legge regionale 7/6/1999 n.7, i seguenti criteri contenenti limiti e modalità per la ripartizione del fondo del 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione comunque denominato, di cui all'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della redazione di atti di pianificazione:

INDIVIDUAZIONE DEL FONDO

1. Il fondo del 30% della tariffa professionale di cui all'art.18 della legge n.109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, è riferito agli atti di pianificazione comunque denominati che siano stati recepiti in un atto formale della Giunta.
2. Il fondo è finalizzato ad essere ripartito tra il personale dell'amministrazione regionale a cui viene affidato l'incarico di redazione di un atto di pianificazione, in particolare tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati ed i loro collaboratori.
3. Costituiscono economie le quote parti della predetta tariffa professionale corrispondente a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima; in particolare tutte le collaborazioni di carattere informatico e tecnico e le consulenze per l'affinamento di metodologie di analisi e di ricerca scientifica per le quali si rilevi la necessità di ricorrere ad apporti esterni di peculiare professionalità non disponibili all'interno dell'amministrazione.

COSTITUZIONE DEL FONDO

Il fondo è costituito dagli stanziamenti dei capitoli di spesa individuati secondo le procedure previste dall'art.34 della l.r.22/5/97 n.12 e successive modificazioni nel Bilancio di previsione di ciascun anno finanziario, in particolare dal capitolo 11446, nonché dagli stanziamenti previsti sui capitoli di bilancio corrispondenti ai lavori connessi agli atti di pianificazione.

RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Il fondo di cui all'art.1 è ripartito tra il responsabile unico del procedimento, il personale che abbia partecipato direttamente alla redazione dell'atto di pianificazione ed i loro collaboratori.
2. La ripartizione del fondo è operata sulla base del programma di lavoro predisposto dal Dirigente della struttura competente e approvato dalla Giunta Regionale in relazione alla complessità dell'attività svolta secondo la seguente suddivisione tra figure professionali e con i seguenti valori percentuali:
 - a) responsabile unico del procedimento: dal 5% al 10%;
 - i tecnici individuati dalle lettere b) c) e d): dal 40% al 65%;
 - b) tecnici che hanno redatto l'atto di pianificazione, figure che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione o dell'atto di pianificazione firmando i relativi elaborati;
 - c) tecnici giuridici amministrativi preposti alle attività di raccordo delle normative dell'atto di pianificazione ed alla gestione delle procedure amministrative;
 - d) tecnici contabili preposti alla gestione delle procedure di spesa;
 - i collaboratori individuati dalle lettere e) ed f): dal 25% al 40%;



- e) collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte dell'atto di pianificazione e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- f) altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati.

AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. L'affidamento degli incarichi alle singole figure professionali che partecipano direttamente all'atto di pianificazione avviene con l'approvazione da parte della Giunta Regionale del Programma di lavoro; in ogni caso gli incarichi devono essere assegnati in via prioritaria al personale interno degli uffici tecnici competenti.
2. Le figure professionali possono altresì provenire da altri Uffici dell'Amministrazione senza obbligo di trasferimento ma con accordi tra i dirigenti delle strutture interessate, eventuale diniego da parte dei dirigenti di settore deve essere adeguatamente motivato.
3. Il responsabile unico del procedimento e le figure professionali che assumono la responsabilità della redazione dell'atto di pianificazione devono essere abilitate all'esercizio della professione ed iscritte ai relativi Albi Professionali.
4. I compensi derivanti dagli incarichi affidati non potranno superare in ogni caso nel corso dell'esercizio finanziario 100.000.000 di lire per il responsabile del procedimento e 60.000.000 di lire per ogni figura professionale.
5. L'affidamento dell'incarico può essere revocato in caso di mancanza del raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale con il programma di lavoro.
6. L'affidamento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi del buon andamento dell'amministrazione, della trasparenza, della rotazione e della professionalità di cui alla l.r. 25/7/1996 n.27.

PROGRAMMA DI LAVORO

1. Il programma di lavoro per ogni atto di pianificazione viene predisposto dal dirigente della struttura competente alla redazione dell'atto di pianificazione e approvato dalla Giunta regionale.
2. Per gli atti di pianificazione il programma di lavoro definisce:
 - le caratteristiche dell'atto di pianificazione da redigere, gli adempimenti previsti, i tempi assegnati, le fasi ed i contenuti di massima della pianificazione;
 - le figure professionali ed operative specifiche per il progetto di piano da redigere;
 - i dipendenti che partecipano alla progettazione del piano con indicata la relativa qualifica funzionale, la figura professionale ed l'incarico individualmente assegnato, i parametri di riferimento per la determinazione del 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione comunque denominata e relativa individuazione finanziaria;
 - le quote percentuali di attribuzione del fondo da assegnare ai dipendenti che partecipano alla progettazione e determinate in base alla complessità e responsabilità dell'attività da svolgere;
 - le prestazioni che non sono svolte dai dipendenti regionali, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, in particolare le collaborazioni di carattere informatico e tecnico e le consulenze tecniche per l'affinamento di metodologie di analisi e di ricerca scientifica per le quali si rilevi la necessità di ricorrere ad apporti esterni di peculiare professionalità non disponibili all'interno dell'amministrazione.
3. Il programma di lavoro può prevedere una liquidazione dei compensi anticipata da determinare in base a progressivi stati di avanzamento del lavoro fino ad una percentuale del 40%.



5)

4. A seguito dell'approvazione del programma di lavoro da parte della Giunta regionale, il dirigente della struttura competente determina l'impegno di spesa relativo agli importi finanziari da ripartire tra il personale che partecipa all'atto di pianificazione.

ATTI DI PIANIFICAZIONE

1. Il fondo del 30% della tariffa professionale è riferito agli atti di pianificazione comunque denominati che attengano alle discipline urbanistiche e della pianificazione territoriale di competenza regionale ai sensi della legislazione vigente ed in particolare:
 - Quadro di Riferimento Territoriale,
 - Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);
 - Piani redatti in copianificazione relativi ai PTC provinciali ed all'area metropolitana di Roma;
 - Programmi urbanistici e territoriali complessi;
 - Piani territoriali di coordinamento;
 - Piani di assetto dei parchi e riserve ai sensi della l.r. 29/97 se redatti in applicazione dei poteri sostitutivi della Regione.
2. In relazione all'entità ed alla complessità della redazione dell'atto di pianificazione si individuano i seguenti parametri percentuali da applicare al limite massimo del 30% della tariffa professionale:
 - Entità atto di pianificazione riguardante l'intero territorio regionale 100%;
 - atto di pianificazione riguardante il territorio provinciale o inter provinciale 80% (-20%);
 - atto di pianificazione riguardante porzione di territorio provinciale 60% (-40%);
 - Complessità atto di pianificazione riguardante aspetti pluridisciplinari 100%;
 - atto di pianificazione riguardante aspetti monodisciplinari 60% (-40%).
3. Le eventuali quote percentuali dei due livelli entità e complessità, in detrazione rispetto al limite del 30%, si sommano.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento coordina tutta l'attività di progettazione secondo il programma di lavoro approvato dalla Giunta Regionale;
2. Il responsabile del procedimento assicura l'informazione, mediante comunicazione scritta alle Organizzazioni Sindacali degli incarichi assegnati.

CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI, APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI

1. Redatto l'atto di pianificazione, il responsabile del procedimento predisponde una relazione finale sull'iter procedurale seguito, sull'attività svolta e sui risultati ottenuti da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.
2. L'approvazione della relazione da parte della Giunta Regionale consente la liquidazione finale dei compensi al personale incaricato dell'atto di pianificazione.
3. In ogni caso il recepimento in un atto formale della Giunta dell'atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva equivale all'approvazione della relazione di cui sopra.



6)

CORRELAZIONE CON ALTRE FORME DI INCENTIVO

I dipendenti che prestano, anche parzialmente, la loro attività nei gruppi di progetto non utilizzano, durante il periodo impiegato per l'esecuzione di attività progettuale e relativamente all'attività medesima, lavoro straordinario.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17 comma 32 della legge 127/1997.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



24 NOV. 1999